

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2011.

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della gioventù.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-bis;

Viste le richieste pervenute dall'Ufficio del Ministro della gioventù, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Dipartimento della protezione civile, dal Dipartimento della funzione pubblica, dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e dall'Ufficio legislativo del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di proroga dei termini d'interesse, indicati nella tabella I allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in Commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. I termini di cui alla tabella I allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011 ovvero alla diversa data indicata a fianco di ciascun termine.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*
BERLUSCONI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011


Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 294



TABELLA 1

Fonte normativa	Termine di scadenza	Termine di ulteriore proroga	Motivazione
Articolo 3, comma 3-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prorogato dall'articolo 1, comma 1 del DL 29 dicembre 2010, n. 225	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La norma si prefigge lo scopo di assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche in ambiti molto peculiari quali le organizzazioni di volontariato di protezione civile. La proroga si rende indispensabile per ottenere un ampio e condiviso concerto che unifichi le diverse esigenze e i diversi ambiti di operatività, sia garantendo sia alle cooperative sociali di cui alla legge 381/91, che agli operatori delle organizzazioni di volontariato la necessaria sicurezza nelle attività che svolgono nel tempo del loro impiego.
Programma statistico nazionale 2008-2010-aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	L'ulteriore proroga deriva dalla necessità di garantire, nelle more dell'entrata in vigore del prossimo Programma statistico nazionale 2011-2013, l'efficacia del Programma statistico nazionale 2008-2010-aggiornamento 2009-2010.
Articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	L'ulteriore proroga deriva dalla necessità di diffondere l'obbligo di cui alla disciplina generale contenuta nell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, limitatamente alla Fondazione Gerolamo Gaslini (ente pubblico avente sede in Genova), il cui scopo principale è il

	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	potenziamento dell'Istituto Giannina Gaslini (istituto pediatrico di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, avente anch'esso sede in Genova).
Articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	Viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per il raggiungimento dell'intesa tra lo Stato e le regioni e province autonome volta per volta interessate dagli interventi ai sensi dell'articolo 4 del d.l.n. 78/2009.
Art. 23, comma 9 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	In mancanza della proroga del termine di legge, allo stato fissato al 31.03.2011, diverse strutture alberghiere sarebbero costrette a cessare la propria attività, con intuibili ricadute negative sull'intero settore turistico, già particolarmente colpito dall'attuale crisi economica.
Art. 3, comma 1 bis del d.l. n. 105/2003	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La norma consente ai laureati, secondo l'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del MIUR, di continuare a sostenere, anche per l'anno 2011, l'esame di Stato di abilitazione professionale secondo le modalità di cui al previgente decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. La proroga si rende necessaria in quanto le sessioni d'esame sono previste per i mesi di giugno e dicembre 2011.
			La disposizione interessa le seguenti professioni: dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo. Si evidenzia che in passato il Legislatore sin dal 2003 ha riconosciuto la necessità di prorogare tale termine.
Articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,	31 marzo 2011	30 settembre 2011	La proroga si rende necessaria in quanto non risultano ancora erogate le risorse finanziarie finalizzate alle esigenze del trasporto pubblico locale.



dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale.	Articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga si rende necessaria per adeguare il termine vigente alla fase attuativa del Piano nazionale per il sud.
--	---	---------------	------------------	--

11A04298

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2011.

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-bis;

Viste le richieste pervenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di proroga dei termini d'interesse, indicati nella Tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Decreta:

Art. 1.

1. I termini di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*
BERLUSCONI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 296




TABELLA 1

Fonte normativa	Termine di scadenza	Termine di ulteriore proroga	Motivazione
Articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.	31/3/2011 ex art. 1 d.l. 225/2010	31/12/2011	La proroga intende assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche, poiché l'abrogazione delle Autorità d'Ambito ad opera dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 191/2009, coinciderebbe temporalmente con le prime applicazioni delle disposizioni in tema di affidamento del servizio pubblico locale recate dall'art. 23-bis del DL 112/2008, rendendo, in caso di intempestività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle AATO ad altri soggetti, del tutto critiche le procedure di affidamento stesse. La cessazione delle AATO senza che le Regioni siano intervenute, inoltre, bloccherebbe di fatto l'operatività del predetto art. 23-bis, giacché renderebbe del tutto controvertibile l'identità del soggetto legittimato all'affidamento dei servizi di cui trattasi. La proroga garantisce un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle AATO ai nuovi soggetti individuati dalle regioni, nonché all'apprestamento di opportune iniziative di coordinamento in tal senso.
Articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni.	31/3/2011 ex art. 1 d.l. 225/2010	31/12/2011	L'articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 36/2003, relativo all'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, prevede che i rifiuti aventi un PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 Kj/Kg, non possono essere smaltiti in discarica. Il termine di decorrenza di tale



			<p>divieto, originariamente stabilità al 1 gennaio 2007, era stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2010, dall'articolo 15, comma 2-ter, della legge 166/2009, di conversione del decreto legge 135/2009. Tale norma prevede, di conseguenza, che tali rifiuti, tra cui il cosiddetto "car-fluff" siano avviati alla termovalorizzazione in impianti autorizzati al trattamento di rifiuti. Ad oggi, nonostante siano in fase di costruzione alcuni impianti che potranno trattare tali rifiuti, non sono presenti nel nostro Paese strutture tali da consentire la termovalorizzazione dell'intera quantità di rifiuti aventi un PCI superiore a 13.000 Kj/Kg, che - considerando solamente la produzione di "car-fluff" prevista per il 2011 - ammonta a circa 300.000 tonnellate. Pertanto, in caso di mancato rinnovo della proroga, ingenti quantitativi di tali rifiuti dovrebbero essere smaltiti all'estero, con un notevole incremento dei costi a carico delle imprese produttrici.</p>
<p>Articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni.</p>	<p>31/3/2011 ex art. 1 d.l. 225/2010</p>	<p>31/12/2011</p>	<p>L'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 161/06, come modificato dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, stabiliva che dal 1° gennaio 2011 non potessero più essere venduti a Paesi extra UE prodotti per carrozzeria e per l'edilizia con limiti di COV (composti organici volatili) superiori a quelli previsti nell'allegato II del decreto legislativo stesso. Tale limitazione all'esportazione non rispecchia, di fatto, il dettato della Direttiva 2004/42/CE, la quale non disciplina il contenuto dei COV dei prodotti destinati all'esportazione verso Paesi extra UE. La limitazione all'esportazione citata,</p>



			<p>inoltre, non è presente nella legislazione di altri Stati membri dell'UE, comportando, di fatto, una discriminazione della aziende italiane nei confronti delle stesse presenti negli altri Stati membri dell'UE. Si ritiene dunque opportuno prorogare di un anno il termine previsto per il divieto di esportazione.</p>
<p>Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.</p>	<p>31/3/2011 ex art. 1 d.l. 225/2010</p>	<p>31/12/2011</p>	<p>La proroga intende assicurare l'utile conclusione del programma di assunzioni attraverso procedure concorsuali pubbliche intrapreso ai sensi dell'articolo 3 del d.l. 208/2008 dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in avanzato stato di svolgimento. Al fine di consentire la conclusione regolare delle suddette procedure di selezione e reclutamento, che hanno scontato la particolare complessità delle attività di individuazione dei profili tecnici del personale, si prevede una proroga che permetta la conclusione delle procedure concorsuali sino a dicembre 2011, ivi compresa la fase delle deliberazioni di assunzione e della sottoscrizione dei contratti individuali.</p>
<p>Articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.</p>	<p>31/3/2011 ex art. 1 d.l. 225/2010</p>	<p>31/12/2011</p>	<p>La proroga intende garantire che le attività di spazzamento e raccolta dei rifiuti siano effettuate senza soluzione di continuità nel territorio della Regione Campania, onde consentire il completamento delle operazioni di gestione dell'intero ciclo dei rifiuti nella regione, estendendo di un anno della fase transitoria attribuita alla competenza dei comuni per la raccolta, lo spazzamento ed il trasporto, nonché per lo smaltimento ed il recupero della frazione raccolta in modo differenziato. Le modifiche si rendono altresì necessarie al fine di non sottrarre alle amministrazioni</p>



			<p>locali competenti i poteri finora esercitati per rendere effettiva la riscossione della TARSU e della TIA nel territorio della Regione Campania, anche in considerazione della circostanza per cui proprio con il corrispettivo versato dagli utenti è possibile coprire i costi delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella regione. Ne deriva la necessità di posticipare di un anno la possibilità per le società provinciali di avvalersi degli ordinari mezzi di riscossione previsti dal D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Le proroghe in proposta riproducono parzialmente quelle introdotte dall'art. 1-bis del DL 196/2010 recante Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, come modificato dalla legge di conversione n. 1/2011.</p>
--	--	--	--

11A04300

